

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

**ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive
integrazioni**

PARTE GENERALE



Versione del documento

<i>Versione</i>	<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>
I	12/2010	Revisione Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001
II	06/2014	Revisione Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001
III	04/2016	Revisione Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001
IV	03/2018	Revisione Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001
V	7/2020	Revisione Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001
VI	04/2022	Revisione Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Sommario

VERSIONE DEL DOCUMENTO	2
SOMMARIO	3
DEFINIZIONI	5
1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: IL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231.....	6
1.1 Principi della disciplina	6
1.2 Esenzione dalla responsabilità: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	7
1.3 Reati contemplati dal Decreto	10
1.4 Sistema Sanzionatorio	17
2 IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI PITAGORA S.p.A.	18
2.1 L'assetto organizzativo ed autorizzativo di Pitagora S.p.A.	18
2.2 Destinatari del Modello.....	20
2.3 Le finalità e la struttura del Modello di Pitagora S.p.A.....	20
3 L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	24
3.1 Individuazione dell'Organismo di Vigilanza	24
3.2 Nomina	25
3.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	27
3.4 La segnalazione	29
3.5 Il sistema dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza quale presidio delle attività sensibili.	30
3.6 Il reporting dell'Organismo di Vigilanza verso il Vertice Aziendale	35
3.7 Aggiornamento e verifica sull'adeguatezza del Modello	36
4 FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO	37
4.1 Formazione ed informazione dei Dipendenti.....	37
4.2 La comunicazione iniziale	37
4.3 Informativa ai Soggetti Aziendali.....	38
5 DISPOSIZIONI DISCIPLINARI E SANZIONATORIE	38
5.1 Principi Generali	38
5.2 Criteri generali di irrogazione delle sanzioni	38
5.3 Ambito di applicazione	39
5.4 Sanzioni per i Dipendenti	39
5.5 Rimprovero verbale.....	39
5.6 Rimprovero scritto	40
5.7 Sospensione dal Servizio e dal Trattamento Economico.....	40

5.8	Licenziamento per inadempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Modello	40
5.9	Licenziamento senza preavviso per una mancanza grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).....	40
5.10	Sanzioni per i Dirigenti	40
5.11	Misure nei confronti dei Vertici Aziendali	41
5.12	Misure nei confronti dei Collaboratori esterni e dei Fornitori	41

Definizioni

Nel presente documento le espressioni sotto indicate hanno il seguente significato:

- **Attività sensibile:** operazione o atto che espone la Società al rischio di commissione di uno dei reati o illeciti amministrativi contemplati dal D. Lgs. 231/2001 quali presupposto della responsabilità amministrativa della stessa;
- **Autorità:** Autorità Giudiziaria, Istituzioni e Pubbliche Amministrazioni nazionali ed estere, ISVAP, Consob, Banca d'Italia, Antitrust, Garante per la protezione dei dati personali e altre Autorità italiane ed estere;
- **Codice Etico:** il documento del Gruppo Cassa di Risparmio di Asti contenente l'insieme dei diritti, dei doveri, anche morali e delle responsabilità interne ed esterne di tutti coloro con i quali la Società entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale, finalizzato all'affermazione dei principi e dei comportamenti riconosciuti e condivisi, anche ai fini della prevenzione e del contrasto di possibili illeciti ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- **CCNL:** Contratto Collettivo Nazionale Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi;
- **Dipendenti:** tutti coloro che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato, compresi i dirigenti, gli interinali ed i collaboratori a tempo determinato;
- **Collaboratori:** tutte le persone che collaborano con la Società in virtù di un rapporto di lavoro autonomo o forme contrattuali assimilabili;
- **Consulenti:** persone fisiche o giuridiche che collaborano con la Società in virtù di contratti di consulenza/autonomi;
- **Clienti:** soggetti pubblici o privati, in relazione contrattuale con la Società;
- **D. Lgs. 231/2001 o Decreto:** Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- **Destinatari:** gli Organi Sociali e i loro componenti, i dipendenti e i collaboratori, i consulenti e i fornitori, i clienti, gli operatori finanziari e qualsiasi altro soggetto che possa intrattenere relazioni con la Società;
- **Documentazione Organizzativa:** complesso documentale costituito da organigramma, regolamenti interni, elenco e descrizione dei processi aziendali nonché dei controlli istituiti a protezione di fenomeni di rischio;
- **Fornitori:** controparti nei processi di acquisto di beni e servizi (non relativi all'attività caratteristica);
- **Modello Organizzativo:** il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi del d.lgs. 8/6/2001 n. 231;
- **Organi Sociali:** Assemblea, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale; Revisori;
- **Organismo di Vigilanza (ODV):** l'Organo previsto dall'art. 6 del Decreto, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, nonché sull'aggiornamento dello stesso;
- **Regolamento generale:** complesso di regole atte a normalizzare il comportamento del personale interno e/o dei collaboratori, contenute nella Documentazione Organizzativa;
- **Rischio 231:** l'insieme di reati, o il singolo reato, richiamati dal D. Lgs. 231/2001 (commessi o tentati) rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- **Società:** Pitagora S.p.A.;
- **Soggetto in posizione apicale:** "... persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso." – art. 5 lett. a) D.Lgs. 231/2001;
- **Soggetti sottoposti:** "... persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti di cui alla lettera a)..." – art. 5 lett. b) D.Lgs. 231/2001.

1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: IL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231

1.1 Principi della disciplina

Il decreto legislativo 231/01, recante la *“disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*, recepisce una serie di provvedimenti comunitari ed internazionali che spingono verso una responsabilizzazione della persona giuridica, individuando in essa un presupposto necessario ed indefettibile per la lotta alla criminalità economica.

Il Consiglio d'Europa, in particolare, ha da tempo segnalato l'esigenza di creare un apparato sanzionatorio concretamente idoneo a tutelare gli interessi della nascente Unione Europea, che avesse come necessario referente anche le persone giuridiche.

Il Legislatore italiano aderendo, dunque, a tali orientamenti, ha elaborato ed approvato il Decreto Legislativo in esame, le cui disposizioni hanno una rilevante portata innovatrice, giacché derogano, per la prima volta, nel sistema giuridico italiano, al principio di non imputabilità degli enti.

Il Decreto si inserisce dunque in un contesto di attuazione degli obblighi internazionali e istituisce la responsabilità della *societas*, considerata quale autonomo centro di interessi e di rapporti giuridici, punto di riferimento di precetti di varia natura e matrice di decisioni e attività dei soggetti che operano in nome, per conto o comunque nell'interesse della società.

Il tipo di responsabilità introdotta è quella che il Legislatore denomina *“amministrativa”* e che ha forti analogie con la responsabilità penale, in quanto il suo accertamento avviene nell'ambito di un procedimento penale, con conseguente applicazione della relativa normativa processuale e delle sanzioni pecuniarie e/o interdittive, erogate in base a criteri di stampo penalistico.

La responsabilità amministrativa da reato della Società, e degli Enti in genere, discende da alcuni reati commessi, nell'interesse o a vantaggio degli enti citati, **da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.**

La responsabilità della Società è diretta ed autonoma rispetto a quella della persona fisica che ha commesso il reato.

Sulla base di quanto disposto dal Decreto, le società possono essere ritenute responsabili in relazione a taluni reati, specificamente indicati dal Decreto, commessi o tentati **nell'interesse o a vantaggio** delle stesse dalle persone che agiscono al loro interno.

In particolare:

- **L'interesse** è da valutarsi *ex ante* e risulta idoneo a coprire tutte le condotte che hanno quale obiettivo quello di far ottenere alla società un profitto (ancorché non ottenuto nei fatti) non necessariamente economico;
- **Il vantaggio** è, invece, da considerare *ex post* e rende imputabili alla società tutti quegli illeciti che, sebbene determinati da motivazioni personali dell'autore, ridondano comunque a beneficio della società stessa.

La responsabilità amministrativa a carico dell'ente sorge qualora i reati vengano commessi da: a) **soggetti in posizione c.d. apicale**, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'ente; b) **soggetti in posizione c.d. "subordinata"**, tipicamente i prestatori di lavoro subordinato, ma anche soggetti esterni all'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali.

Secondo il disposto dell'art. 8, ad ogni buon conto, l'ente potrà essere dichiarato responsabile, anche se l'autore del reato non è imputabile o non è stato individuato, ovvero anche se il reato è estinto per una causa diversa dall'amnistia.

Presupposti della responsabilità dell'ente e, dunque, dell'imputabilità ad esso delle relative sanzioni pecuniarie o interdittive previste dallo stesso decreto, sono:

- a) **che un soggetto che riveste posizione apicale, all'interno della sua struttura, ovvero un sottoposto, abbia commesso uno dei reati previsti dal decreto;**
- b) **che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente;**
- c) **che il reato commesso dalla persona fisica (soggetto in posizione apicale o sottoposto) costituisca espressione della politica aziendale ovvero derivi da una "colpa di organizzazione".**

Ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'ente, oltre all'esistenza dei richiamati requisiti che consentono di collegare oggettivamente il reato all'ente, il legislatore impone inoltre l'accertamento della colpevolezza dell'ente. Siffatto requisito soggettivo si identifica come una "colpa da organizzazione", intesa come violazione di adeguate regole di diligenza autoimposte dall'ente medesimo e volte a prevenire la commissione del reato.

Il legislatore imputa conseguenze sanzionatorie per gli illeciti penali previsti direttamente alla Società, comminando alla stessa sanzioni, di varia gradazione ed in prevalenza pecuniarie, anche al fine di prevenire nella commissione dei reati. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive, quali la sospensione o la revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

1.2 Esenzione dalla responsabilità: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Il Decreto statuisce che la Società non risponde dei reati sopraindicati, sia nel caso in cui i soggetti in posizione apicale e i soggetti sottoposti abbiano agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi, sia nel caso in cui la Società medesima provi

di aver adottato ed efficacemente attuato *“modelli di organizzazione, gestione e controllo”* idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati (art. 6 Decreto).

In sostanza, la predisposizione ed efficace attuazione da parte della Società di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, specificatamente calibrato sul cosiddetto potenziale rischio reato, adempie ad una funzione preventiva e costituisce il primo presidio del sistema volto al controllo dei rischi.

L'adozione di tale strumento non costituisce un obbligo per l'ente, bensì una mera facoltà.

Pur tuttavia, l'attuazione di un sistema di organizzazione, gestione e controllo interno porta con sé una possibile esenzione di responsabilità ovvero ulteriori benefici, in termini di riduzione delle sanzioni.

Al fine di poter beneficiare di un'esenzione da responsabilità, la Società è, in ogni caso, tenuta a provare le circostanze di seguito indicate (articoli 6 e 7 d.lgs. 231/2001).

Se il reato è commesso da un soggetto apicale:

- a) che, prima della commissione del fatto, l'Organo Dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato *“Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*, vale a dire, un Modello Organizzativo, specificamente calibrato sulla propria realtà aziendale (art. 6, comma 1 lett. a Decreto);
- b) che il compito di vigilare sul funzionamento del Modello sia stato affidato, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto, ad un Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. Organismo di Vigilanza);
- c) che il soggetto che ha commesso il reato abbia tenuto un comportamento illecito, eludendo fraudolentemente il Modello di organizzazione e gestione adottato dalla Società (art. 6, comma 1 lett. c del Decreto);
- d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza (art. 6 comma 1, lett. d Decreto).

Se il reato è commesso da un soggetto sottoposto, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Tuttavia è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato abbia adottato un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L'adozione del Modello di Organizzazione e Gestione rappresenta per l'ente la possibilità di escludere la propria responsabilità ovvero dare attuazione alla c.d. *“condizione esimente”*.

La mera adozione del Modello, tuttavia, non è sufficiente a determinare l'esonero della responsabilità dell'ente, ma è necessario altresì che il Modello sia efficace ed effettivo e pertanto concretamente attuato.

Quanto all'efficacia del Modello, il Legislatore, all'art. 6 comma 2 del Decreto, statuisce che il Modello deve soddisfare i seguenti requisiti:

- individuare la sfera di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati (c.d. mappatura del rischio o *“risk assessment”*);

- prevedere specifici protocolli, diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in funzione della prevenzione del rischio- reato;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- creare obblighi di informazione nei confronti dell'organismo chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- istituire un sistema disciplinare idoneo, al fine di sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Quanto alla sua efficace attuazione, l'art. 7, comma 4 del Decreto, richiede:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del Modello);
- l'idoneità del sistema disciplinare a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L'art. 6, comma 3 del Decreto prevede che il Modello possa essere adottato sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria. Al riguardo, giova evidenziare infatti come l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) abbia elaborato le Linee guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito "*Linee Guida dell'Associazione Bancaria Italiana per l'adozione di modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle banche*"), segnalando, tra l'altro, le indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio e l'elaborazione della struttura del Modello Organizzativo.

In particolare, le Linee Guida suggeriscono di:

- provvedere, anche in relazione all'estensione dei poteri delegati della banca/Ente, ad una mappatura delle attività o funzioni aziendali nell'ambito delle quali possono essere commessi reati di cui al decreto, al fine di commisurare i presidi da adottare in relazione all'esistenza di rischi concreti;
- prevedere regole dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire e individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
 - prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservazione dei modelli;
 - prevedere un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
 - fornire piena pubblicità ai modelli organizzativi adottati, al fine di consentire ai destinatari di raggiungere la piena consapevolezza delle direttive aziendali;
 - curare per tutto il personale corsi di formazione specifica.

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e controllo di Pitagora S.p.A. è stato strutturato utilizzando quali propri *driver* le Linee Guida sopra citate.

Il modello, inoltre, deve prevedere per i soggetti apicali o sottoposti delle modalità per segnalare eventuali condotte illecite rilevanti ai fini della responsabilità dell'ente di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Il presente modello disciplina tali aspetti nei paragrafi dedicati all'Organismo di Vigilanza.

Tali canali devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante. Sono vietati gli atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; eventuali misure discriminatorie possono essere segnalate all'Ispettorato nazionale del lavoro. Sono nulli il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante, il mutamento di mansioni ex art. 2103 c.c. nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata dall'ente.

A tal riguardo si richiama integralmente il Regolamento di Gruppo in materia di segnalazione interna delle violazioni (*Whistleblowing*).

1.3 Reati contemplati dal Decreto

I reati dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell'Ente sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'ente non è, tuttavia, chiamato a rispondere per ogni fattispecie di reato commessa da suo apicale o un sottoposto, bensì unicamente per le tipologie criminose espressamente individuate dal decreto di seguito riportate (si veda, in merito, l'elencazione analitica dei singoli reati e la relativa descrizione, contenuta nella Parte Speciale):

- ❑ *Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24)*: malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.); indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.); truffa ai danni dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, se in danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640 bis c.p.); frode informatica, se in danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640 ter c.p.) se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea; frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.); frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. della legge 23 dicembre 1986, n.898).
- ❑ *Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis)*: documenti informatici (art. 491-bis c.p.); accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.); intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.); installazioni di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);

danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies); detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.); diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.); frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.); violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1 comma 11 D.L. 105/2019).

- ❑ **Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter)**: associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.); scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.); sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990); tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91); illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 10 (art. 407, co. 2, numero 5), c.p.p.);
- ❑ **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25)**: concussione (art. 317 c.p.); corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p. e le relative circostanze aggravanti di cui all'art. 319 bis c.p.); corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.); induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater); corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p. e le relative pene previste per il corruttore di cui all'art. 321 c.p.); istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.); traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.); peculato (art. 314 c.p.); peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.); abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).
- ❑ **Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis)**: falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); alterazione di monete (art. 454 c.p.); contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.); falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.); contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

- ❑ **Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1):** turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.); illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.); frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.); frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.); contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).
- ❑ **Reati societari (art. 25 ter):** false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.); false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.); impedito controllo (art. 2625, comma 2 c.c.); formazione fittizia di capitale (art. 2632 c.c.); indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.); illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o delle società controllate (art. 2628 c.c.); operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.); indebita ripartizioni dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.); agiotaggio (art. 2637 c.c.); omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.); ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2 c.c.); corruzione tra privati (art. 2635 comma 3 c.c.); istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.p.).
- ❑ **Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater):** associazioni sovversive e relative circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270 e 270 – bis 1 c.p.); associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.); assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.); arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.); organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270 quater 1 c.p.), addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 — quinquies c.p.); finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-quinquies.1 c.p.); sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.); condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.); attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.); atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.); atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.); sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.), sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.); istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.); cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.); cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.); banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.); assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.); impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1); danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2); misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 D. Legge 15/12/1979, n. 625 conv. con modif. in l. 6/2/1980, n. 15); convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999 (art. 2).
- ❑ **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1):** pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).

- ❑ **Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies):** riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.); tratta di persone (art. 601 c.p.); acquisto o alienazione di schiavi (art. 602 c.p.); intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.); prostituzione minorile (art. 600 bis, commi 1 e 2 c.p.); pornografia minorile (art. 600 ter c.p.); detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.); pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.); adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.).
- ❑ **Abusi di mercato (art. 25 sexies):** abuso di informazioni privilegiate (artt. 184 e 187 bis D.Lgs. 58/1998); manipolazione del mercato (artt. 185 e 187 ter D.Lgs. 58/1998).
- ❑ **Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies):** omicidio colposo (art. 589 c.p. in relazione all'art. 55 comma 2 D.Lgs. 81/1008); lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3 c.p.).
- ❑ **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies):** ricettazione (art. 648 c.p.); riciclaggio (art. 648 bis c.p.); impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.), autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.).
- ❑ **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies 1):** indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.), detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.) frode informatica, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640 ter c.p.), ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.
- ❑ **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies):** messa a disposizione del pubblico, mediante immissione in sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa (art. 171 comma 1, lett. a-bis), Legge 633/1941); reati di cui al punto precedente commessi in riferimento ad un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore (art. 171, comma 3, Legge 633/1941); abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori (art. 171-bis, comma 1, Legge 633/1941); riproduzione, trasferimenti su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies Legge 633/1941, al fine di trarne profitto e su supporti non contrassegnati SIAE; estrazione o reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter Legge 633/41; distribuzione, vendita e concessione in locazione della banca di dati (art.

171-bis, comma 2, Legge 633/1941); abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere, o parti di opere, letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o comunque cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, ascolto in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive menzionate; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o di altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della Legge 633/1941, l'apposizione di contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo, in assenza di accordo con il legittimo distributore, di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti, ovvero prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102-quater, Legge 633/1941 ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure; rimozione abusiva o alterazione delle informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-*quinquies*, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (art. 171-ter comma 1, Legge 633/1941); riproduzione, duplicazione, trasmissione o abusiva diffusione, vendita o messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o abusiva importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; comunicazione al pubblico, a fini di lucro, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; commissione di uno dei reati di cui al punto precedente esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; promozione o organizzazione delle attività illecite di cui al punto precedente (art. 171-ter

comma 2, Legge 633/1941); mancata comunicazione alla SIAE, da parte di produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis Legge 633/1941, entro trenta giorni la data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione di detti dati (art. 171-septies, Legge 633/1941); fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, Legge 633/1941).

- ❑ **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies):** induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377 bis c.p.).
- ❑ **Reati ambientali (art. 25 undecies):** inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.); disastro ambientale (art. 452 quater c.p.); delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.); delitti associativi aggravati ai sensi dell'art. 452 octies c.p.; traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.); uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.); distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.); importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6); scarico senza autorizzazione o scarico di sostanze pericolose, scarico in violazione delle prescrizioni, Scarico in violazione dei limiti tabellari, divieto di scarico su suolo sottosuolo e acque sotterranee, scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili (art. 137, commi 2,3,5,11,13, del D.lgs. n. 152 / 2006, T.U. dell'ambiente); attività di gestione di rifiuti non autorizzata e, più in dettaglio, gestione dei rifiuti senza autorizzazione, realizzazione e gestione di discarica non autorizzata, divieto di miscelazione dei rifiuti, deposito di rifiuti sanitari (art. 256, commi 1a, 1b, 3 primo e secondo periodo, 4 5, 6 primo periodo, del D.lgs. n. 152 / 2006, T.U. dell'ambiente), bonifica dei siti e, più in dettaglio, mancata bonifica dei siti e sostanze pericolose (art. 257, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 152 / 2006, T.U. dell'ambiente); traffico illecito di rifiuti e, più in dettaglio, spedizione di rifiuti transfrontaliera, costituente traffico illecito (art. 259, comma 1, del D.lgs. n. 152 / 2006, T.U. dell'ambiente); violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari e, in particolare, trasporto di rifiuti senza formulario (art. 258, comma 4, secondo periodo, del D.lgs. n. 152 / 2006, T.U. dell'ambiente); attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.); bonifica dei siti (art. 257 commi 1 e 2 D. Lgs. 152/2006); sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, commi 6, 7 secondo e terzo periodo, 8 del D.lgs. n. 152 / 2006 del T.U. dell'ambiente) superamento dei limiti di emissione e superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279, comma 5, del D.lgs. n. 152 / 2006, T.U. dell'ambiente); reati connessi alla protezione di specie animali e vegetali (art. 1, commi 1 e 2, 2, commi 1 e 2, 3 bis, comma 1, art 6, comma 4, della legge 7 febbraio 1992, n. 150) cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 della legge 31 dicembre 1993, n. 579); inquinamento doloso (art. 8, commi 1 e 2, del D.lgs. 6 novembre n. 202 / 2007), inquinamento colposo (art. 9, commi 1 e 2, del D.lgs. 6 novembre. n. 202 / 2007)

- ❑ **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies)**: impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. 286/1988); promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato (art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, D.Lgs. 286/1998); favoreggiamento della permanenza dello straniero irregolare nello Stato (art. 12, comma 5, D.Lgs. 286/1998).
- ❑ **Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies)**: propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.) .
- ❑ **Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies)**: frode in competizioni sportive (art. 1 L. 13 dicembre 1989, n. 401); esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L. 13 dicembre 1989, n. 401).
- ❑ **Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies)**: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 2 e 2 bis del D.Lgs. 74/2000); dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000); emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2 bis, del D.Lgs. 74/2000); occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000); sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000); delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro e, in particolare, dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000); omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000); indebita compensazione (art. 10 quater D.Lgs. 74/2000).
- ❑ **Contrabbando (art. 25 sexiesdecies)**: contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 del D.P.R. 43/1973), contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 del D.P.R. 43/1973), contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 del D.P.R. 43/1973), contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 del D.P.R. 43/1973), contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 del D.P.R. 43/1973), contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 del D.P.R. 43/1973), contrabbando nei depositi doganali (art. 288 del D.P.R. 43/1973), contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 del D.P.R. 43/1973), contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 del D.P.R. 43/1973), contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 del D.P.R. 43/1973), contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 bis del D.P.R. 43/1973), circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 ter del D.P.R. 43/1973), associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del D.P.R. 43/1973), altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973), circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973).
- ❑ **Reati transnazionali di cui all'art. 10 L. 146 del 2006**: associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.); associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 461 bis c.p.); associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. 43/1973); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze

stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990), reati concernenti il traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286), reati concernenti intralcio alla giustizia e, più in dettaglio, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.), favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

- ❑ Reati di cui all'art. 12 L. 9 del 2013: unicamente per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva, adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.), commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.), commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.), contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.), introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.), frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

1.4 Sistema Sanzionatorio

Il sistema sanzionatorio descritto dal D. Lgs. 231/2001, a fronte del compimento dei reati contemplati dal Decreto, prevede nel suo art. 9, comma 1, l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative dipendenti da reato, ovvero:

- la sanzione pecuniaria;
- le sanzioni interdittive;
- la confisca;
- la pubblicazione della sentenza.

Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria che viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille; l'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Ai sensi dell'art. 11 nella commisurazione della pena pecuniaria il giudice deve tener conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota deve comunque essere proporzionato alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

Nei casi previsti dall'art. 12 la sanzione può essere ridotta della metà se:

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
 - b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
- oppure nei casi in cui, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado:
- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
 - b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Le sanzioni interdittive, che possono essere comminate solo laddove espressamente previste e anche in via cautelare, sono le seguenti:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo per i reati per i quali sono espressamente previste e se ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Tali sanzioni hanno una durata compresa tra un minimo di tre mesi ed un massimo di due anni.

Il D. Lgs. 231/2001 prevede, inoltre, che al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 15 del Decreto, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario giudiziale nominato per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata.

2 IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI PITAGORA S.p.A.

2.1 L'assetto organizzativo ed autorizzativo di Pitagora S.p.A.

La compagine azionaria di Pitagora S.p.A., a seguito dell'ingresso di Pitagora S.p.A. nel Gruppo bancario Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., alla data del presente aggiornamento, è costituita per:

- il 63,000% del capitale sociale dalla Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.;
- il 17,138% da Bonino 1934 S.r.l.;
- il 9,900 da Iccrea Banca S.p.A.;
- l'9,962% dal Management di Pitagora e altri;

La Società opera e intende continuare ad operare nel mercato del credito al consumo e, in particolare, nel segmento dei finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione e delegazione di pagamento, a favore di lavoratori dipendenti di aziende private e pubbliche e pensionati, in ottemperanza al dettato del D.P.R. 180/50 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei prestiti personali.

Gli Organi Sociali di Amministrazione e Controllo di Pitagora S.p.A. si identificano nel Consiglio di Amministrazione, nell'Assemblea dei Soci e nel Collegio Sindacale.

L'articolazione delle strutture interne della Società e dei connessi livelli di responsabilità è approvata dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Amministratore Delegato, previo parere favorevole della Capogruppo Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.

Per il dettaglio della struttura organizzativa di Pitagora S.p.A., si richiamano il "Regolamento Interno" e la "Relazione sulla struttura" della Società tempo per tempo vigente, nella quale sono dettagliati i ruoli, le finalità ed i compiti degli Organi Amministrativi, dei Comitati e delle Strutture aziendali di Staff, Direzione e Linea.

Completano l'assetto organizzativo ed autorizzativo di Pitagora S.p.A. il c.d. "Libro dei poteri e delle deleghe", attraverso il quale il Consiglio di Amministrazione della Società definisce i limiti di responsabilità per l'esercizio dei poteri di firma ed i poteri autorizzativi interni.

La valutazione del sistema delle deleghe e delle procure, in relazione alla loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative, rappresenta oggetto di rilievo nella prevenzione dei Reati di cui al Modello, al fine di non incorrere in poteri di gestione non coincidenti con poteri di rappresentanza conferiti al delegato.

Tutti i documenti sopra citati sono oggetto di approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società e si intendono qui integralmente richiamati, nella versione pro tempore vigente¹.

I processi aziendali che governano lo svolgimento dell'attività delle varie funzioni aziendali, come sopra delineate, sono supportate da una serie di policy, procedure e norme autoregolamentari anche di Gruppo, e che rispondono ad esigenze di organizzazione e ripartizione delle deleghe nella struttura aziendale e di prevenzione dei Reati di cui al Modello.

In particolare, per la prevenzione dei Reati le procedure devono assicurare il rispetto dei seguenti principi generali:

- **Tracciabilità:** *deve essere ricostruibile la formazione degli atti e delle fonti informative/documentali utilizzate a supporto dell'attività svolta, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;*
- **Separazione di compiti:** *deve essere mantenuta la segmentazione tra i soggetti che assumono od attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal Sistema di Controllo Interni;*
- **Poteri di firma e poteri autorizzativi:** *devono esistere regole formalizzate per l'esercizio dei poteri di firma e poteri autorizzativi interni;*
- **Archiviazione/tenuta dei documenti:** *i documenti riguardanti l'attività devono essere archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza, nel rispetto del principio di riservatezza.*

Sebbene l'adozione di modelli di organizzazione e di gestione sia prevista dal Decreto come facoltativa e non obbligatoria, la Società ha ritenuto opportuno adottare il presente Modello, al fine di assicurare, in concreto, condizioni di correttezza

¹ I documenti in oggetto sono revisionati ogni qual volta vi siano variazioni nell'organizzazione aziendale e approvati dal Consiglio di Amministrazione

e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione nonché delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti.

In tale contesto, il Consiglio di Amministrazione ha approvato e recepito, mediante apposita delibera, il presente Modello di Organizzazione e Gestione (e successive modifiche e/o integrazioni) che forma, insieme al Codice Etico ed al Sistema Disciplinare, unitamente alle procedure organizzative tempo per tempo adottate, un corpus organico di norme interne e principi, diretto alla diffusione di una cultura dell'etica, della correttezza e della legalità.

2.2 Destinatari del Modello

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo si applica ai seguenti Destinatari:

- 1) Soggetti apicali, membri del Collegio Sindacale di Pitagora S.p.A. e coloro che esercitano, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società o in una sua autonoma unità organizzativa;
- 2) Soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza (ivi compresi anche i dipendenti della Società che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro temporaneo, interinale o parasubordinato);
- 3) Procuratori operanti nell'interesse di Pitagora S.p.A., in forza di un formale atto di conferimento di poteri;
- 4) Soggetti che operano su mandato o per conto della Società o che agiscono nell'interesse della Società nell'ambito delle attività sensibili di cui alla successiva Parte Speciale.

Le prescrizioni, i protocolli e le procedure di cui al presente Modello Organizzativo vengono comunicati da Pitagora S.p.A. a tutti i Destinatari, con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza, anche attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

2.3 Le finalità e la struttura del Modello di Pitagora S.p.A.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Pitagora S.p.A., pertanto, fatte le premesse di cui sopra, rappresenta uno strumento diretto ad orientare il rispetto della legalità, della trasparenza e della tracciabilità di tutte le condotte tenute dai soggetti aziendali, apicali e sottoposti, dai componenti degli Organi di Controllo, nonché dagli ulteriori Destinatari delle prescrizioni e delle procedure operative di cui al Modello medesimo.

L'adozione e concreta attuazione del presente documento e delle relative integrazioni e/o aggiornamenti ha, in concreto, la finalità di:

- ❑ migliorare l'attuale sistema di organizzazione e gestione della Società;
- ❑ definire un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo, finalizzato a sviluppare nei soggetti aziendali, nei membri degli Organi Sociali e negli ulteriori Destinatari del Modello, la consapevolezza di poter determinare, in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e alle altre norme interne ed esterne, illeciti suscettivi di determinare conseguenze penalmente rilevanti, non solo a carico dell'autore della violazione, ma anche dell'Azienda;

- prevenire il rischio di commissione dei reati che si ritengono astrattamente e potenzialmente riconducibili allo svolgersi dell'attività sociale di Pitagora S.p.A.

In particolare, in conformità all'art. 6 comma 2 d.lgs. 231/2001, il Modello Organizzativo di Pitagora S.p.A. risponde alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

A tale fine il Modello Organizzativo di Pitagora S.p.A. risulta strutturato come segue:

- La **Parte Generale** in cui sono descritti i principali contenuti del Modello, le caratteristiche generali del medesimo, le categorie di Reato Presupposto che possono comportare la responsabilità della Società, le caratteristiche, i poteri e le funzioni dell'Organismo di Vigilanza, il sistema disciplinare ed i principi informatori della formazione del personale.
- La **Parte Speciale** che descrive le singole attività o processi potenzialmente a "rischio reato" e le relative "misure di organizzazione, gestione e controllo" adottate dalla Società.
In tale Parte Speciale vengono singolarmente individuate, in relazione alle differenti tipologie di reato presupposto, i reati il cui rischio di verifica si ritiene astrattamente più elevato, tenuto conto dell'attività sociale caratteristica di Pitagora S.p.A., nonché i presidi aziendali esistenti, diretti a prevenire i reati in oggetto.

Il Modello si completa con i seguenti documenti, che ne costituiscono parte integrante:

- La **mappatura delle attività a rischio reato**, strettamente correlata alla Parte Speciale del Modello;
- Il **Codice Etico** di Gruppo, diretto a stabilire i principi etici che improntano l'agire dell'ente e ai quali sono tenuti ad uniformarsi tutti i soggetti aziendali che operano nell'interesse di Pitagora e che intrattengono rapporti con l'ente medesimo;
- Il **Sistema Disciplinare**, idoneo a sanzionare il mancato rispetto ovvero l'omessa applicazione delle misure indicate nel Modello Organizzativo di Pitagora S.p.A.

Il presente Modello potrà naturalmente essere integrato ed aggiornato:

1) nel caso in cui intervengano mutamenti nell'attività sociale di Pitagora S.p.A.;

2) nel caso di introduzione di nuove tipologie di reato, ai sensi del d.lgs. 231/2001, che si ritengano astrattamente e potenzialmente riconducibili alla tipologia di attività esercitata dalla Società;

3) in ogni ulteriore caso in cui la Società ne ravvisi la necessità.

Tutte le eventuali ulteriori modifiche e/o integrazioni del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo verranno approvate, con formale delibera, dal Consiglio di Amministrazione di Pitagora S.p.A.

L'adozione del presente Modello avviene nella convinzione che l'efficace attuazione dello stesso consenta alla Società non solo di beneficiare dell'esimente prevista dal D. Lgs. 231/2001, ma migliori nel complesso la propria *corporate governance*, limitando il rischio di commissione dei reati e i relativi risvolti reputazionali ed economici.

Partendo dall'individuazione delle attività sensibili, pertanto, il Modello individua un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed ex post) – c.d. protocolli – per la consapevole gestione del rischio di commissione di reati, che consenta di:

- Sviluppare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nell'ambito delle attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni normative, in sanzioni sul piano disciplinare e, qualora tale violazione si configurasse come illecito ai sensi del D. Lgs. 231/2001, in sanzioni sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;
- Ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Società in quanto sono contrarie, oltre che a disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali che la Società promuove e a cui, pertanto, si attiene nello svolgimento della propria *mission* aziendale;
- Consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio, sulle attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati.

Le suddette analisi hanno consentito di realizzare la mappatura delle attività a rischio reato della Società in cui, per ciascun reato previsto dal Decreto, sono stati individuati ed associati:

- Il rischio reato;
- Il processo e l'attività aziendale nell'ambito dei quali è configurabile il rischio reato;
- La specifica occasione operativa di realizzazione della condotta illecita;
- L'Organo aziendale e/o l'unità organizzativa potenziale esposta al rischio reato.

Partendo dalla predetta mappatura, la Società ha definito i presidi di natura operativa e di controllo volti a prevenire la commissione dei reati rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001.

Tali protocolli, formalizzati nella Parte Speciale del Modello, contemplano, in particolare:

- Regole comportamentali idonee ad indirizzare l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- Regole operative che si ispirano ai fattori qualificanti del sistema dei controlli interni, quali, ad esempio, la proceduralizzazione delle attività aziendali mediante la formalizzazione di procedure scritte;
- Il principio della tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso supporti adeguati che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione;

- l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomia decisionale e di adeguata capacità di spesa, in relazione ai fini istituzionali;
- la creazione di un **sistema di flussi informativi**, diretto a assicurare la vigilanza sui processi a rischio e la tempestiva comunicazione delle violazioni del Modello, nonché di criticità riscontrate in fase di concreta applicazione del Modello medesimo.

Per quel che concerne le aree oggetto di analisi, qui di seguito vengono rappresentati i reati associabili:

- **Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);**
- **Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis);**
- **Reati societari (art. 25 ter);**
- **Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies);**
- **Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies);**
- **Reati associativi, delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e reati transnazionali (art. 24 ter, 25 quater, art. 10 L. 146/2006)**
- **Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies);**
- **Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies).**

In considerazione degli specifici ambiti di attività riconducibili a Pitagora S.p.A., per i reati sopra richiamati si è ritenuto maggiormente elevato il rischio di commissione delle summenzionate categorie di reato; rispetto alle ulteriori fattispecie criminose previste dal Decreto, invece, si è ritenuta estremamente remota la potenziale commissione dei reati in oggetto, in considerazione dell'attività svolta dalla società.

In particolare, **la parte speciale non analizza:**

- **Reati in materia di falsità di monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis);**
- **Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25 bis 1);**
- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1);**
- **Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies);**
- **Abusi di mercato (art. 25 sexies);**
- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 nonies);**
- **;**
- **Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies).**
- **Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies);**

- **Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies).**

3 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 Individuazione dell'Organismo di Vigilanza

Le funzioni dell'Organismo di Vigilanza (OdV) espressamente previste dall'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto, sono:

- ❑ Vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- ❑ Curare l'aggiornamento del Modello.

In adempimento alla prima di tali funzioni, all'Organismo di Vigilanza sono affidate le seguenti attività:

- Realizzare gli interventi di verifica finalizzati ad accertare che i comportamenti posti in essere all'interno della Società siano coerenti con le previsioni del Modello Organizzativo e del Codice Etico;
- Promuovere adeguate iniziative volte alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello Organizzativo e del Codice Etico;
- Esaminare i flussi informativi/segnalazioni allo stesso diretti a fine di individuare possibili carenze nel funzionamento del Modello e/o possibili violazioni dello stesso ovvero del Codice Etico;
- Condurre, anche a seguito delle suddette segnalazioni, le verifiche volte all'accertamento di possibili violazioni delle prescrizioni del Modello ovvero del Codice Etico attivando, ove opportuno, il processo sanzionatorio.

L'Organismo di Vigilanza di Pitagora S.p.A. svolge le attività di competenza secondo la regola della collegialità ed è dotato di "autonomi poteri di iniziativa e di controllo". Il ruolo di Organismo di Vigilanza è affidato al Collegio Sindacale.

In base a quanto previsto dal Decreto, l'Organismo è caratterizzato da requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, efficienza e continuità di azione.

Il requisito di autonomia e indipendenza presuppone che l'Organismo di Vigilanza riferisca, relativamente alla conduzione e all'esito delle verifiche, direttamente al Consiglio di Amministrazione, al Presidente ed all'Amministratore Delegato².

A tal proposito il Decreto statuisce che l'Organismo di Vigilanza è titolare di poteri specifici d'iniziativa e controllo, che può esercitare nell'ambito di tutti i settori aziendali, compreso la Direzione Generale, il Consiglio di Amministrazione e i suoi componenti, nonché nei confronti degli stessi collaboratori esterni e dei consulenti.

² L'informativa all'organo di controllo non viene formalizzata, giacché l'incarico per lo svolgimento delle funzioni dell'Organismo di Vigilanza di Pitagora S.p.A. è svolto dal Collegio Sindacale stesso (vedasi par. 3.2 che segue)

L'Organismo di Vigilanza potrà effettuare verifiche, richiedere informazioni ai dipendenti e collaboratori, anche esterni della Società, svolgere indagini, effettuare ispezioni, accedere sia ai locali sia ai dati, archivi e documentazione, eventualmente anche con l'ausilio di consulenti esterni di comprovata responsabilità.

Per l'espletamento delle funzioni attribuite, l'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio autonomo dei propri poteri provvede a predisporre il piano annuale delle attività da svolgere (c.d. "Piano operativo delle attività"), incluse le verifiche sull'adeguatezza e sul funzionamento del Modello nonché le misure idonee al fine di mantenere aggiornata la mappatura delle attività a rischio reato.

Le verifiche saranno comunque svolte periodicamente effettuando specifici approfondimenti, analisi e controlli sulle procedure esistenti, sugli atti societari e sulle attività di maggior rilievo nelle aree di attività a rischio.

Qualora lo ritenesse necessario, è data facoltà all'Organismo di effettuare verifiche mirate benché al di fuori del piano di verifica definito annualmente.

Per una piena aderenza ai dettami del Decreto, è necessaria l'istituzione di un canale di comunicazione fra l'Organismo di Vigilanza ed i vertici aziendali della Società.

Le riunioni dell'Organismo di Vigilanza e gli incontri con gli altri Organi di controllo devono essere verbalizzati e le copie dei verbali custodite dall'Organismo stesso.

Applicando tutti i principi citati alla realtà aziendale di Pitagora S.p.A. e in considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all'Organismo di Vigilanza, si è ritenuto di optare per un organismo a composizione collegiale.

Nell'esercizio della propria attività, l'Organismo di Vigilanza opera in piena autonomia, con il solo rispetto del mandato ricevuto ed ha libero accesso a tutti gli uffici di Pitagora S.p.A., senza necessità di consenso preventivo, al fine di ottenere ogni informazione e/o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcuna struttura aziendale, fatta salva l'attività di vigilanza espletata dal Consiglio di Amministrazione, al fine di valutare l'adeguatezza degli interventi effettuati dal medesimo Organismo, posto che al Consiglio di Amministrazione risulta riconducibile la responsabilità ultima in ordine all'efficace attuazione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza ha a disposizione una dotazione di risorse finanziarie, delle quali può disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento delle sue funzioni.

3.2 Nomina

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza, mediante apposita delibera consiliare che ne determina la durata in carica in tre anni.

Con delibera del 26 aprile 2021, in linea con le prassi e la struttura della Capogruppo e secondo quanto altresì previsto dalla Circolare di Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015, il Consiglio di Amministrazione ha conferito l'incarico per lo

svolgimento delle funzioni dell'Organismo di Vigilanza al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 6, comma 4 *bis*, del D.Lgs 231/2001.

Allo stato, l'Organismo di Vigilanza di Pitagora S.p.A. è composto dai seguenti tre membri:

- Dott. Gabriele Mello Rella, in qualità di Presidente;
- Cav. Alfredo Poletti, membro effettivo;
- Dott. Angelo Dabbene, membro effettivo.

Ogni comunicazione e/o segnalazione può essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: odv@pitagoraspa.it, secondo quanto meglio dettagliato nel paragrafo 3.4 (*La segnalazione*).

È rimessa al Consiglio di Amministrazione la responsabilità di valutare periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza, in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, apportando mediante propria delibera le eventuali integrazioni e/o modifiche ritenute necessarie.

In caso di cessazione dalla carica in corso di mandato, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sua sostituzione.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono essere in possesso di particolari requisiti soggettivi in funzione dello specifico onere loro affidato.

All'atto di assunzione dell'incarico, essi devono attestare l'assenza delle seguenti cause d'incompatibilità o di conflitti d'interesse:

- non devono essere portatori, facendone apposita dichiarazione all'atto della nomina, di conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società, tali da pregiudicare la loro indipendenza né di coincidenze di interesse con l'ente medesimo esorbitanti da quella ordinaria che trova fondamento nel rapporto di dipendenza e nella relativa fidelizzazione o nel rapporto di prestazione d'opera intellettuale;
- non devono aver svolto, almeno nei tre esercizi precedenti, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate ovvero in imprese operanti nel settore creditizio, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria;
- non devono essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi della legge 27/12/56 n. 1423, o della legge 31/05/65 n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione.

Costituiscono cause di decadenza dall'incarico, specificamente per le risorse umane dedicate:

- la condanna, con sentenza passata in giudicato, per la commissione di una delle fattispecie delittuose di cui al Decreto;
- la condanna, con sentenza passata in giudicato, ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- la violazione degli obblighi di riservatezza previsti dal presente Modello.

In casi di particolare gravità, anche prima del giudicato, il Consiglio di Amministrazione potrà disporre, sentito il parere dell'Amministratore Delegato, la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un incaricato *ad interim*.

L'insorgere di eventuali cause ostative deve essere tempestivamente comunicato dal singolo componente dell'Organismo al Consiglio di Amministrazione e allo stesso Organismo.

Fatta salva l'ipotesi di una rivisitazione del ruolo e del posizionamento dell'Organismo di Vigilanza, sulla base dell'esperienza di attuazione del Modello, la revoca di un componente dell'Organismo di Vigilanza potrà avvenire soltanto per giusta causa, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Amministratore Delegato.

A tale proposito, per giusta causa di revoca dei poteri, connessi con l'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza, potranno intendersi, a titolo meramente esemplificativo:

- un grave inadempimento ovvero una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi all'incarico e definiti nel presente Modello (ad esempio una prolungata inerzia ovvero il mancato assolvimento delle attività allo stesso attribuite);
- l'emissione nei confronti di Pitagora S.p.A. di una sentenza di condanna, ancorché non passata in giudicato, ovvero di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (cosiddetto patteggiamento), nel caso in cui risulti dagli atti l'“*omessa o insufficiente vigilanza*” da parte dell'Organismo, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative, all'interno dell'organizzazione aziendale, incompatibili con i requisiti di autonomia e indipendenza e continuità di azione propri dell'Organismo di Vigilanza.

La revoca per giusta causa del mandato, conferito a uno dei componenti dell'Organismo, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito l'Amministratore Delegato e gli altri membri dell'Organismo di Vigilanza.

Nel caso in cui la revoca venga esercitata nei confronti di tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvede immediatamente a nominare un nuovo Organismo.

I soggetti prescelti si impegnano a comunicare immediatamente alla Società qualsiasi evento che comporti la perdita, anche solo temporanea, dei sopra descritti requisiti di compatibilità, indipendenza ed autonomia.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un membro dell'Organismo di Vigilanza, si applicano le disposizioni di cui al codice civile (art.2401 cod. civ.).

3.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Sul piano generale, all'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:

- sul funzionamento e sull'osservanza del presente Modello da parte dei Destinatari;
- sulla concreta idoneità ed adeguatezza del Modello, in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sull'efficace attuazione del Modello;

- sull'opportunità di aggiornamento e/o integrazione e/o modifica del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, sollecitando a tal fine gli organi competenti.

Sul piano operativo, all'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

- attivare eventuali procedure per l'implementazione del sistema di organizzazione, gestione e controllo. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza ha il potere di emanare apposite disposizioni interne. Si osserva, tuttavia, che la responsabilità primaria sul controllo delle attività di gestione, anche quelle riconducibili ad aree di attività individuate come sensibili, con riferimento alle prescrizioni di cui al Decreto, resta comunque demandata al *management* operativo;
- condurre ricognizioni sull'attività aziendale, ai fini di un costante aggiornamento della mappatura delle attività sensibili e ai fini di una verifica della perdurante rispondenza del Modello Organizzativo e del Codice Etico all'organizzazione aziendale;
- effettuare, attraverso controlli di *routine* o a sorpresa, verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dalla Società, soprattutto nell'ambito delle attività sensibili, i cui risultati costituiscono oggetto di *reporting* agli Organi societari deputati;
- verificare periodicamente il sistema di procure e di deleghe interne in vigore e la loro coerenza con l'organizzazione aziendale e con il Modello Organizzativo adottato;
- verificare periodicamente l'efficace funzionamento delle procedure operative in vigore, avvalendosi, a tal fine, dell'ausilio della funzione di Internal Audit;
- promuovere iniziative finalizzate a garantire un'adeguata diffusione e comprensione dei contenuti del Modello Organizzativo adottato e del Codice Etico (diffusione di circolari informative, organizzazione di corsi di formazione, ecc.);
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni (i.e. flussi informativi) che devono essere trasmesse alla sua attenzione o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio dei processi sensibili o a rischio individuati. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione dei processi sensibili o a rischio ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. All'Organismo devono essere inoltre segnalate da parte del *management* eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di commissione di reati;
- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nei protocolli e nei piani di azione per il sistema di organizzazione, gestione e controllo. In particolare all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate le attività più significative o le operazioni effettuate, anche con riferimento ai piani di azione eventualmente predisposti e devono essere messi a disposizione dell'Organismo gli aggiornamenti della documentazione, al fine di consentire l'effettuazione dei controlli;

- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni di cui al presente Modello;
- coordinarsi con i Responsabili delle funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti l'attuazione del presente Modello (definizione clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari);
- proporre al Consiglio di Amministrazione il *budget* per lo svolgimento delle attività di competenza propria qualora ritenuto necessario;
- chiedere che vengano assegnati a soggetti terzi, in possesso delle competenze specifiche necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico, eventuali compiti di natura specialistica attinenti la propria operatività, nel rispetto delle procedure aziendali e delle normative vigenti;
- valutare le esigenze di aggiornamento del Modello, anche attraverso apposite riunioni con le varie funzioni aziendali interessate.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni e deve astenersi dall'utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli relativi all'espletamento dell'incarico.

In ogni caso, ogni informazione in possesso dell'Organismo di Vigilanza viene trattata in conformità alle previsioni di cui al D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (cd. Codice Privacy) e al Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e s.m.i.

3.4 La segnalazione

Tutti i dipendenti, collaboratori ed i membri degli organi sociali devono segnalare all'Organismo di Vigilanza tempestivamente, anche via mail (odv@pitagoraspa.it), la commissione o la presunta commissione di reati o illeciti di cui al Decreto, di cui vengano direttamente o indirettamente a conoscenza, nonché ogni violazione o la presunta violazione del Modello o dei protocolli di controllo di cui abbiano avuto notizia, ed in ogni caso ogni fatto o comportamento o situazione con profili di criticità e che potrebbe esporre la Società alle sanzioni di cui al Decreto o la necessità di un aggiornamento del Modello.

Gli obblighi d'informazione verso l'Organismo di Vigilanza rispondono alle seguenti finalità:

- i) monitorare la concreta idoneità ed adeguatezza del Modello adottato, ossia la sua reale capacità di prevenire le condotte criminose sanzionate, ai sensi del Decreto;
- ii) monitorare l'efficace attuazione del Modello, ai sensi dell'art. 7 comma 4 lett. a) del Decreto, vale a dire la sua perdurante rispondenza all'assetto organizzativo ed operativo societario e all'attività sociale;
- iii) comunicare all'Organismo di Vigilanza l'eventuale esistenza di processi e attività, non assoggettati a controlli adeguati, ovvero l'eventuale malfunzionamento delle procedure operative;
- iv) proporre eventuali aggiornamenti, modifiche o integrazioni al Modello vigente;
- v) agevolare l'espletamento, da parte dell'Organismo, dell'attività di vigilanza sul rispetto del Modello da parte di tutti i Destinatari.

Il dipendente che intende segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello può contattare il suo diretto superiore ovvero riferirne direttamente all'Organismo di Vigilanza in forma scritta, tramite lettera o email indirizzata all'Organismo di Vigilanza.

Coloro che in buona fede inviano segnalazioni all'Organismo di Vigilanza saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso ne sarà assicurata la riservatezza dell'identità.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità con quanto previsto nel presente Modello.

Ferme restando le citate prescrizioni generali, tutti i Destinatari del Modello di Pitagora S.p.A. hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza nominate le violazioni del Modello di Organizzazione riscontrate.

Dovranno, altresì, essere oggetto di segnalazione tutti quei comportamenti che, pur non integrando esplicite violazioni del Modello, si discostino dall'ordinaria prassi societaria.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto dal Sistema Disciplinare. In ossequio alle prescrizioni di cui al Decreto, l'Organismo di Vigilanza di Pitagora S.p.A. verrà inoltre specificamente informato, mediante apposite segnalazioni da parte di tutti i Destinatari del Modello, in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società, ai sensi del Decreto.

Inoltre, l'Organismo è tempestivamente aggiornato nel caso di:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai Dirigenti e/o Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- rapporti preparati dai Responsabili di altre funzioni di controllo;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- iniziative sanzionatorie assunte in via contrattuale qualora le violazioni siano state commesse da soggetti non dipendenti.

3.5 Il sistema dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza quale presidio delle attività sensibili.

L'art. 6 comma 2 lett. d) del d.lgs. 231/2001 prescrive che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società debba *“prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli”*.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Pitagora S.p.A. prevede nella sua parte speciale identificati flussi informativi in relazione a situazioni, fatti o eventi accaduti nell'ambito della Società stessa, provenienti dalle principali funzioni aziendali.

I flussi informativi previsti in relazione ai processi sensibili ai fini del rischio di commissione reato sono dettagliati quanto a funzioni interessate, contenuto della segnalazione e periodicità dei flussi medesimi, con espressa specifica che è potere in qualsiasi momento dell'Organismo di Vigilanza chiedere e ricevere informazioni e flussi informativi aventi ad oggetto anche segnalazioni dal contenuto negativo.

In ogni caso i Responsabili delle Funzioni, fermo restando l'esercizio delle rispettive ordinarie mansioni aziendali, operano altresì in veste di referenti dell'Organismo di Vigilanza, sia al fine di verificare l'idoneità del Modello a prevenire la commissione di reati implicanti la responsabilità amministrativa dell'Ente, sia al fine di agevolare tale Organismo nell'espletamento dei compiti allo stesso demandati.

Nel ruolo di referente dell'Organismo di Vigilanza, i Responsabili delle Direzioni indicate sono chiamati ad esercitare le seguenti attività o funzioni:

- ❑ supervisione dell'area di competenza, con poteri e funzioni di controllo preventivo e ispettivo, da esercitare in qualsiasi momento, anche a campione;
- ❑ trasmissione di un flusso informativo all'Organismo di Vigilanza, avente ad oggetto le seguenti segnalazioni:
 - attività di controllo espletate nell'area di competenza;
 - eventuale esistenza di attività aziendali ritenute prive, in tutto o in parte, di regolamentazione ovvero il malfunzionamento della regolamentazione esistente;
 - eventuali proposte di modifica e/o integrazione da introdurre nel modello in vigore;
- ❑ trasmissione tempestiva all'Organismo di Vigilanza di report informativi aventi ad oggetto eventuali violazioni del modello di organizzazione, riscontrate d'iniziativa o su segnalazione, ovvero aventi ad oggetto condotte anomale o atipiche, che pur non costituendo violazioni del modello si discostino significativamente dall'ordinaria prassi aziendale;
- ❑ raccolta ed esame delle segnalazioni scritte e delle informative scritte ricevute, aventi ad oggetto le eventuali violazioni del modello, le eventuali anomalie riscontrate nel funzionamento del modello ovvero la commissione di condotte atipiche che, pur non costituendo violazioni, si discostino significativamente dall'ordinaria prassi aziendale, effettuate e trasmesse a cura dei soggetti aziendali, apicali e non, con riferimento all'area a rischio presidiata. Il responsabile provvede, tempestivamente, ad inviare la segnalazione scritta ricevuta all'Organismo di Vigilanza;
- ❑ segnalazione tempestiva e per iscritto all'Organismo di Vigilanza della pendenza di un eventuale procedimento penale a proprio carico, iscritto in ragione della contestazione di una delle fattispecie di reato di cui al D. Lgs. 231/2001 ed implicante una possibile conseguente iscrizione dell'illecito amministrativo a carico di Pitagora S.p.A., ovvero di provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o

da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, nei confronti di altri soggetti aziendali, per i reati di cui al decreto, implicanti una possibile conseguente iscrizione dell'illecito amministrativo a carico di Pitagora S.p.A.;

- ❑ trasmissione dei flussi informativi nei contenuti e nelle tempistiche previste dai flussi informativi dettagliati nella parte speciale.

I flussi informativi complessivamente intesi (flussi periodici ex d. lgs. 231/2001) e quelli previsti da Pitagora S.p.A. quale elemento essenziale di *governance* tra le Funzioni di controllo, rappresentano pertanto una componente essenziale del sistema di controllo interno di Pitagora S.p.A.

Qui di seguito una breve rappresentazione dei principali flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, che integrano le attività di verifica e reporting atte a consentire all'Organismo stesso di svolgere in modo adeguato le proprie attività di vigilanza e verifica:

Funzioni interessate	ODV		
	Contenuto	PERIODICITA'	
CDA	emanazione atti natura regolamentare	E	Cfr. Modello organizzativo, di gestione e controllo
	variazioni struttura organizzativa	E	Cfr. Modello organizzativo, di gestione e controllo
	modifiche assetto societario	E	Cfr. Modello organizzativo, di gestione e controllo
	deroghe alla prescrizione della partecipazione di almeno due soggetti agli incontri con esponenti della P.A.	E	Reati c/P.A.
Amministratore Delegato	ogni violazione del Modello di Organizzativo ovvero la rilevazione di condotte anomale e/o atipiche che, pur non costituendo esplicite violazioni del Modello, si discostano significativamente dalle procedure in vigore.	E	Cfr. Modello organizzativo, di gestione e controllo
	deroghe alla prescrizione della partecipazione di almeno due soggetti agli incontri con esponenti della P.A.	E	Reati c/P.A.
Società di Revisione	ogni violazione del Modello di Organizzativo ovvero la rilevazione di condotte anomale e/o atipiche che, pur non costituendo esplicite violazioni del Modello, si discostano significativamente dalle procedure in vigore.	E	Cfr. Modello organizzativo, di gestione e controllo

	È fatto obbligo per il responsabile della Società di Revisione di prendere contatto con l'Organismo di Vigilanza, al fine di verificare congiuntamente situazioni che possano presentare aspetti di criticità in relazione al rischio di commissione di reati societari;	E	Reati societari
Destinatari del Modello: Funzioni e Soggetti aziendali	violazioni della Normativa di riferimento, del Modello e delle procedure vigenti;	E	Cfr. Modello organizzativo, di gestione e controllo
	difficoltà applicative delle procedure e dei protocolli o dubbi sulla corretta applicazione degli stessi;	E	Cfr. Modello organizzativo, di gestione e controllo
	condotte anomale e/o atipiche che, pur non costituendo violazioni, si discostano significativamente dall'ordinaria prassi aziendale	E	Cfr. Modello organizzativo, di gestione e controllo
	attività societarie prive in tutto o in parte di apposita e/o adeguata regolamentazione	E	Cfr. Modello organizzativo, di gestione e controllo
	provvedimenti e/o le notizie provenienti dalle autorità giudiziarie dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto;	E	Cfr. Modello organizzativo, di gestione e controllo
	rapporti predisposti dalle Funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possono emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;	E	Cfr. Modello organizzativo, di gestione e controllo
Destinatari del Modello: Consulenti e Fornitori	violazioni della Normativa di riferimento, del Modello e delle procedure vigenti.	E	Cfr. Modello organizzativo, di gestione e controllo
	condotte anomale e/o atipiche che, pur non costituendo violazioni, si discostano significativamente dall'ordinaria prassi aziendale.	E	Cfr. Modello organizzativo, di gestione e controllo
Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione	nel caso in cui si intrattengano rapporti con la Pubblica Amministrazione redige una dichiarazione attestante la veridicità e la completezza delle informazioni e/o dei dati trasmessi alla Pubblica Amministrazione	E	Reati societari
	eventuale variazione dei criteri di valutazione contabile e delle relative modalità di applicazione	E	Reati societari

	esito della verifica, effettuata a campione, delle prestazioni di cui alle fatture emesse ai consulenti esterni, fornitori o partner	E	Reati societari
Direzione Operations	dichiarazione attestante che, nel corso della verifica dell'integrità del sistema informatico aziendale, non sono state riscontrate manomissioni e/o anomalie	6m	Reati informatici
	esito di eventuali accessi ispettivi al sistema informatico aziendale da parte di Pubbliche Autorità, le modalità esecutive e, qualora a sua conoscenza, la tipologia di dati richiesti, consultati o acquisiti.	E	Reati informatici
Servizio Risorse Umane	verifica di congruità di tutti i compensi aggiuntivi corrisposti ai dipendenti (nella forma di bonus), determinati sulla base di una singola operazione commerciale (anche in caso di evento negativo)	6m	Reati societari
Servizio Affari Legali e Societari	all'esito di ogni attività dispositiva dell'Autorità Giudiziaria ovvero di ogni attività ispettiva da parte delle Autorità di Vigilanza, allegando la relativa documentazione	E	Cfr. Modello organizzativo, di gestione e controllo
Referente Antiriciclaggio	avvenuta segnalazione di un'operazione sospetta, estremi e misure adottate	E (qualora siano emersi fatti atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del D.Lgs 231/2001; in alternativa con cadenza annuale attraverso uno specifico report)	Riciclaggio, Finanziamento del terrorismo, reati transnazionali e reati associativi
	risultanze dell'attività Antiriciclaggio, con specifica indicazione anche nell'ipotesi di eventi negativi	6m	Riciclaggio, Finanziamento del terrorismo, reati transnazionali e reati associativi
	Per conto del Responsabile Antiriciclaggio report sulla corretta gestione delle funzioni di alimentazione dell'Archivio Unico Informatico, ovvero di eventuali anomalie riscontrate e delle misure intraprese	6m	Riciclaggio, Finanziamento del terrorismo, reati transnazionali e reati associativi

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	verificarsi di emergenze, incendi, necessità di procedere ad evacuazione totale o parziale dei luoghi di lavoro, infortuni o malori all'interno della Società;	E	Tutela salute e sicurezza sul posto di lavoro
	verbale delle riunioni tra il Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione, Medico del lavoro e Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori	E	Tutela salute e sicurezza sul posto di lavoro

3.6 Il reporting dell'Organismo di Vigilanza verso il Vertice Aziendale

È assegnata all'Organismo di Vigilanza una linea di *reporting*, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato.

Parimenti l'Organismo di Vigilanza potrà avere periodici scambi di informazioni con la Società di Revisione e con la funzione di *Internal Audit*.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato, con congruo anticipo e potrà, a sua volta, presentare richiesta in tal senso per riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche.

Con cadenza almeno annuale, inoltre, l'Organismo di Vigilanza trasmette al Consiglio di Amministrazione **un report in merito all'attività svolta** (indicando in particolare, le verifiche specifiche, le figure coinvolte e l'esito delle stesse, gli eventuali aggiornamenti della mappatura dei processi sensibili e dei relativi rischi, ecc.) e **un piano di attività previste per l'anno successivo**.

Il *reporting* deve contenere:

- ☐ l'attività svolta dall'Organismo;
- ☐ le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società sia in termini di efficacia del Modello;
- ☐ le eventuali proposte di miglioramento.

Fermi restando gli obblighi di *reporting* dinanzi indicati, l'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di comunicare **tempestivamente** al Consiglio di Amministrazione:

- le violazioni del Modello e del Codice Etico, riscontrate d'iniziativa o su segnalazione, con proposta della relativa sanzione disciplinare da applicare;
- la pendenza di un eventuale procedimento penale a proprio carico ovvero a carico di altri soggetti aziendali, iscritto in ragione della contestazione di una delle fattispecie di reato di cui al Decreto, implicante una possibile conseguente iscrizione dell'illecito amministrativo a carico di Pitagora S.p.A.

Le suddette linee di riporto dall'Organismo di Vigilanza al Consiglio di Amministrazione hanno la finalità di agevolare l'espletamento delle seguenti verifiche:

- una verifica sull'adeguatezza del Modello, intesa come rispondenza dello stesso alla concreta realtà aziendale e all'evoluzione della normativa e della giurisprudenza in materia;
- una verifica sulla concreta idoneità preventiva del Modello, intesa come capacità di prevenire la commissione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente di cui al Decreto.

Gli incontri tenuti dall'Organismo devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'Organismo medesimo.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza può consultarsi con le funzioni competenti presenti in Società per i diversi profili specifici.

3.7 Aggiornamento e verifica sull'adeguatezza del Modello

Oltre all'attività di vigilanza che l'Organismo svolge con continuità sull'effettività del Modello e che si concretizza nella verifica della coerenza tra i comportamenti dei Destinatari ed il Modello stesso, l'Organismo periodicamente effettua verifiche sulla reale capacità del Modello di prevenire i reati.

Tale attività si concretizza in una verifica a campione dei principali atti societari e delle operazioni di maggiore rilevanza concluse dalla Società in relazione alle attività sensibili e alla conformità delle stesse alle regole di cui al presente Modello. Inoltre, viene svolta una *review* di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle informazioni trasmesse all'Organismo di Vigilanza dalle strutture aziendali dallo stesso individuate, nonché delle attività di sensibilizzazione dei Dipendenti, dei Collaboratori e degli Organi Sociali, rispetto alla problematica della responsabilità penale dell'impresa.

Per lo svolgimento della propria attività l'Organismo di Vigilanza si avvale, di norma, della funzione di *Internal Audit* e del supporto di altre funzioni interne che, di volta in volta, si rendono a tal fine necessarie.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza può richiedere, ove ritenuto necessario, l'intervento di soggetti terzi con adeguate caratteristiche di professionalità e indipendenza.

L'attività svolta è sintetizzata nel *report* annuale; nel caso siano rilevate aree di criticità, l'Organismo esporrà nel piano relativo all'anno i miglioramenti da attuare.

Le carte di lavoro saranno custodite presso gli Uffici della Società.

Esse, previa richiesta all'Organismo di Vigilanza, saranno in ogni caso disponibili per consultazione a tutti gli organismi preposti al controllo.

Parimenti tutta la documentazione oggetto dell'attività di controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza deve restare depositata presso la Società.

Infine, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, al fine di garantire nel tempo l'efficacia del presente modello, è affidato all'Organismo di Vigilanza il compito di curare l'aggiornamento del modello in merito a:

- novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità degli Enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato;

- cambiamenti significativi della struttura organizzativa della Società;
- identificazione di nuove attività sensibili o variazione di quelle precedentemente identificate
- significative violazioni del Modello
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia dello stesso.

L'Organismo di Vigilanza segnala l'esigenza di aggiornamento del Modello al Consiglio di Amministrazione, che delibera in merito.

Il Consiglio può coinvolgere le funzioni aziendali interessate affinché predispongano un progetto di modifica da sottoporre alla sua approvazione.

Il Consiglio approva gli esiti del progetto, dispone l'aggiornamento del Modello e identifica le funzioni che saranno tenute a dare attuazione alle modifiche/integrazioni e a garantirne la diffusione all'interno e all'esterno della Pitagora.

L'approvazione dell'aggiornamento viene comunicato immediatamente all'Organismo di Vigilanza che vigila sulla corretta attuazione e diffusione degli aggiornamenti, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

Il Modello, in ogni caso, è sottoposto a procedimento di revisione periodica con cadenza annuale da parte dell'Organismo di Vigilanza.

4 Formazione e diffusione del Modello

4.1 Formazione ed informazione dei Dipendenti

Ai fini dell'efficace attuazione del presente Modello, la formazione e l'informativa verso il personale sono gestite dalla competente funzione aziendale, in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza stesso.

La diffusione del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e l'informazione del personale in merito al contenuto del Decreto ed agli obblighi di attuazione dello stesso sono costantemente realizzate attraverso i vari strumenti a disposizione di Pitagora S.p.A.

L'attività di formazione e di informazione riguarda tutto il personale, compreso il personale direttivo, e prevede, oltre ad una specifica informativa a seguito dell'assunzione, lo svolgimento di tutte le ulteriori attività ritenute necessarie al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto.

4.2 La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello di Organizzazione è comunicata a tutti i Dipendenti e agli Organi Sociali.

Ai nuovi assunti e a tutti i Destinatari del Modello Organizzativo adottato è consegnato e messo a disposizione (anche attraverso sistemi di comunicazione a distanza, quali il portale documentale utilizzato dalla Società e il sito internet) un set informativo, contenente il Codice Etico e il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in vigore, in modo da assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria importanza per la Società.

4.3 Informativa ai Soggetti Aziendali

Al fine di assicurare una capillare diffusione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e del Codice Etico Aziendale, Pitagora S.p.A. ne promuove la conoscenza tra tutti i Soggetti Aziendali, con modalità diverse a seconda delle funzioni ricoperte e del coinvolgimento dei Destinatari nei processi sensibili individuati.

Inoltre, al fine di assicurare un'adeguata comprensione e compiuta applicazione del Modello di Organizzazione e del Codice Etico Aziendale da parte di tutti i Destinatari, Pitagora S.p.A. organizza corsi di formazione ed aggiornamento, aventi ad oggetto le prescrizioni del D. Lgs. 231/2001 ed i contenuti del Modello Organizzativo e del Codice Etico adottati dalla Società.

Fermo restando l'impegno costante di Pitagora S.p.A. al fine di garantire una tempestiva informazione e formazione in favore di tutti i neo assunti, i successivi eventi formativi saranno organizzati e tenuti con modalità, tempistiche e grado di approfondimento differenziati, in ragione delle funzioni ricoperte e del coinvolgimento dei Destinatari nei processi sensibili individuati.

5 Disposizioni Disciplinari e Sanzionatorie

5.1 Principi Generali

Ai sensi degli artt. 6, comma 2, lettera e) e 7, comma 4, lett. b) del Decreto è prevista la predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio in caso di violazione delle disposizioni del Modello.

Tali violazioni ledono, infatti, il rapporto improntato in termini di trasparenza, correttezza, lealtà, integrità e credibilità tra la Società ed i "portatori di interesse" e possono determinare, quale conseguenza, azioni disciplinari a carico dei soggetti interessati, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nel caso in cui il comportamento determini o meno una fattispecie di reato. Tale valutazione potrebbe, infatti, non coincidere con l'eventuale giudizio espresso in sede penale.

5.2 Criteri generali di irrogazione delle sanzioni

Le tipologie e l'entità delle sanzioni applicate in ciascun caso di violazione rilevato saranno proporzionate alla gravità delle mancanze e, comunque, definite in base ai seguenti criteri generali:

- valutazione soggettiva della condotta a seconda del dolo, colpa, negligenza ed imperizia;
- rilevanza degli obblighi violati;
- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica del soggetto coinvolto;
- eventuale condivisione della responsabilità con altri Soggetti che abbiano concorso nel determinare il reato;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'instaurazione del procedimento e/o esito del giudizio penale, dovrà essere, per quanto possibile, ispirata ai principi di tempestività, immediatezza ed equità.

Ai fini dell'irrogazione della sanzione, la commissione del reato, attuata attraverso l'elusione fraudolenta del Modello, ancorché costituisca un'esimente della responsabilità dell'Ente, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c del Decreto, verrà considerata di pari gravità alla commissione del reato attuata attraverso la diretta violazione del Modello stesso.

5.3 Ambito di applicazione

Le sanzioni previste nei successivi paragrafi potranno essere applicate, a seconda della gravità, nei confronti di tutto il personale (Dipendente e non) della Società che ponga in essere illeciti disciplinari derivanti da:

- mancato rispetto delle disposizioni previste dal Modello;
- mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti;
- omessa vigilanza dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti;
- violazione e/o elusione del sistema di organizzazione, gestione e controllo, posta in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione agli Organi di controllo interni e/o esterni.

5.4 Sanzioni per i Dipendenti

La violazione delle disposizioni del Modello di Organizzazione potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine all'eventuale risarcimento del danno, nel rispetto, in particolare degli artt. 2104, 2106 e 2118 del Codice Civile, dell'art. 7 della legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), della legge n. 604/1966 e successive modifiche ed integrazioni sui licenziamenti individuali nonché dei contratti collettivi di lavoro, sino all'applicabilità dell'art. 2119 del Codice Civile, che dispone la possibilità di licenziamento per giusta causa.

Le sanzioni irrogabili saranno applicate nel rispetto di quanto previsto dal Sistema disciplinare aziendale e l'adozione delle stesse dovrà avvenire nel rispetto delle procedure previste dal Contratto Collettivo Nazionale di riferimento (CCNL commercio, terziario, distribuzione e servizi).

5.5 Rimprovero verbale

Riguarda la lieve inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previsti dal Modello Organizzativo 231, ovvero la violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora l'adozione, nell'ambito delle aree sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello.

5.6 Rimprovero scritto

Riguarda l'inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal Modello Organizzativo 231, ovvero la violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora l'adozione, nell'ambito delle aree sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da poter essere considerata ancorché non lieve, comunque, non grave.

5.7 Sospensione dal Servizio e dal Trattamento Economico

Riguarda l'inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal Modello Organizzativo 231, ovvero la violazione delle procedure e delle norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora l'adozione, nell'ambito delle aree sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da essere considerata di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva.

5.8 Licenziamento per inadempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Modello

Riguarda l'adozione, nell'espletamento delle attività ricomprese nelle aree sensibili, di un comportamento caratterizzato da notevole inadempimento delle prescrizioni e/o delle procedure e/o delle norme interne stabilite dal Modello Organizzativo 231, anche se sia solo suscettibile di configurare uno degli illeciti per i quali è applicabile il Decreto.

5.9 Licenziamento senza preavviso per una mancanza grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa)

Concerne l'adozione, nell'espletamento delle attività ricomprese nelle aree sensibili, di un comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni e/o le procedure e/o le norme interne del Modello Organizzativo 231, che, ancorché sia solo suscettibile di configurare uno degli illeciti per i quali è applicabile il Decreto, leda l'elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria.

5.10 Sanzioni per i Dirigenti

Il mancato rispetto delle disposizioni del presente Modello da parte dei Dirigenti, a seconda della gravità delle infrazioni e tenuto conto della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro, potrà comportare eventualmente e nel caso in cui non venga leso l'elemento fiduciario, l'irrogazione di sanzioni disciplinari, di natura conservativa con applicazione, in quanto compatibili, del C.C.N.L. relativo ai non dirigenti.

5.11 Misure nei confronti dei Vertici Aziendali

In caso di violazioni del Modello da parte dei soggetti in posizione apicale, il Consiglio di Amministrazione della Società, sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza, provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa e nei casi più gravi potrà procedere anche alla revoca della carica e/o dell'incarico attribuito al soggetto apicale.

5.12 Misure nei confronti dei Collaboratori esterni e dei Fornitori

Per tutti i soggetti che operano con la Società in qualità di collaboratori, consulenti ed altri soggetti terzi, qualora si concretizzassero gravi inadempimenti in relazione a comportamenti in contrasto con le disposizioni previste dal Modello Organizzativo 231 e dal Codice Etico, la Società provvederà ad una riduzione del corrispettivo, al recesso per giusta causa o alla risoluzione del relativo contratto ai sensi dell'art. 1454 e segg. del Codice Civile; resta salva, in ogni caso l'eventuale richiesta di risarcimento di danni.